

162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia - Dlgs 14/2019 -Art. 63 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia _____

Articolo vigente |red

Art. 162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 63 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in

162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia - Dlgs 14/2019 -Art. 63 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

deduzione della somma dovuta.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia - Dlgs 14/2019 -Art. 63 \(Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 63 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 162 Coobbligato o fideiussore con diritto

.....

fine

162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia - Dlgs 14/2019 -Art. 63 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello